



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0188050/17	14/07/2017		Mittente: DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	
<hr/>							
Oggetto:	IMPIANTO SCIOVIARIO A GAMBERALE						
Impronta:	2643E28F028A1C434891DE2A8C0BBB1E01407BE135343E98CA965CE55CA3498D						



Gamberale, 14.07.2017

Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale del Territorio e del Mare

Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

Alla

PROCURA REGIONALE

CORTE DEI CONTI

PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it

Al

COMITATO REGIONALE

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

REGIONE ABRUZZO

A tutti i componenti della Seduta del 30.05.2017

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

PEC: parcomajella@legalmail.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale

Servizio Territoriale DPD026

PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio Valutazione
Ambientale**

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e
Logistica,**

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

PEC: dpe004@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio Valutazione
Ambientale**

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al

REGIONE ABRUZZO

PRESIDENTE E COMPONENTI

COMMISSIONE VIGILANZA

c/o Servizio affari assembleari e commissioni

PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it

e p.c. All'

ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO

MAIL: info@salviamolorso.it

Al

WWF ABRUZZO

PEC: luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d’Azione III.2.1.A – Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviaro esistente nel Centro Turistico “Oasi del Cervo” a Gamberale.*

Nuova Valutazione d’Incidenza – Determina n. 80 del 12.07.2017

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, appreso di quanto disposto dal Comune di Gamberale con determina n. 80 del 12.07.2017 reputo doveroso per l’ennesima volta rappresentare quanto segue, fermo restando quanto già rappresentato nella nota del 09.06.2017, premettendo preliminarmente che:

- a) con determina n. 45 del 05.05.2015, l’Ente mediante due convenzioni distinte e separate affidò alla C&S Ingegneri Associati l’incarico relativo ai servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ed al Geol. Domenico Pellicciotta l’incarico per la redazione dello studio geologico/geotecnico, studio sismico, indagini geognostiche e geofisiche, **RELAZIONI SPECIALISTICHE AMBIENTALI, A CORREDO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO**. In particolare, all’art. 1 della convenzione disciplinante i rapporti tra il suddetto geologo e l’ente prevedeva quanto segue:

- **Valutazione di Incidenza Ambientale (sito di interesse comunitario-ZPS);**
- **Relazione Paesaggistica (D.Lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettere d e g)**

Gli allegati richiestisaranno redatti in ossequio a quanto disposto per la progettazione definitiva ed esecutivadal Regolamento Generale di cui al D.P.R. n° 207/2010.

- b) Il progetto definitivo, fu oggetto di verifica con verbale del 30.05.2015. A tal riguardo riporto stralcio della determina n. 80/2017:

- il progetto definitivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall’art. 24 del Regolamento DPR 207/2010, veniva Verificato con Verbale in data 30/05/2015 e approvato con Deliberazione

Per cui, il progetto definitivo all’atto della verifica fu ritenuto completo di tutti gli elaborati progettuali previsti dall’art. 24 DPR 207/2010, di conseguenza comprensivo dunque anche dello studio di impatto ambientale così come previsto al c.2 lett. e) del citato art. 24.

Contestualmente, ai sensi artt. 44, 45 del DPR 207/2010, la verifica del progetto definitivo doveva riguardare anche per quanto concerne l’aspetto ambientale e quanto disposto al c.1 lett. d) art. 52 DPR 207/2010.

- c) dalla lettura della DGR n. 57 del 09.02.2016 risulta che il progetto definitivo fu approvato con deliberazione di Consiglio comunale, la n. 15 dell’11.06.2015. Si riporta stralcio della citata deliberazione di Giunta Regionale:

DATO ATTO:

- che il Comune di Gamberale con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 11/06/2015 (**all. n. 1**), ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato *“Ristrutturazione ed ammodernamento impianto scioviaro esistente nel centro turistico Oasi del Cervo”* dell’importo complessivo di € 536.,000,00;

Per cui, stando alla documentazione allegata al procedimento VIA, il progetto definitivo fu approvato dall’Ente con deliberazione di CC n. 15 dell’11.06.2015 in totale assenza delle necessarie autorizzazioni/pareri/nulla osta.

Solo successivamente sulla base del progetto definitivo furono acquisiti:

- *Nulla Osta prot. n. 8099 del 10.08.2015 del Parco Nazionale della Maiella, reso in assenza della necessaria valutazione relativa all’area PATOM e su un progetto quello definitivo appunto privo del gruppo elettrogeno, dunque un parere reso all’epoca rispetto ad un’opera non funzionante. Si rappresenta che ancora ad oggi, nonostante svariate note del Ministero dell’Ambiente, il Parco della Majella non ha mai provveduto a chiarire nel merito a riguardo di tale N.O., in netto contrasto ai principi di trasparenza e precauzione. Ritengo inoltre di dover evidenziare l’oramai silenzio assordante dello stesso Ministero dell’Ambiente.*
- *Parere Soprintendenza del 12.08.2015 prot. 6626 che anche in questo caso fu rilasciato a riguardo di un progetto che non contemplava alcun gruppo elettrogeno;*

- *Parere VINCA del 31.08.2015 rilasciata dal Comune di Gamberale che non teneva conto di alcuna incidenza per quanto concerne l'area PATOM;*
- *Autorizzazione Vincolo Idrogeologico rilasciato dalla Regione Abruzzo con determinazione n. DPD026/01 del 28.07.2015 rilasciata sulla scorta del progetto definitivo autorizzando una movimentazione di materiale pari a circa 240 mc;*

ma non fu acquisito all'epoca il parere positivo di valutazione impatto ambientale rispetto al progetto definitivo che successivamente fu posto a base di gara.

- d) sempre dalla lettura della DGR n. 57/2016, risulta che con nota del **18.09.2015** il progettista ed il responsabile del procedimento **attestavano** che il progetto definitivo risultava corredato dei pertinenti pareri e N.O. *necessari per lo svolgimento della procedura di scelta del soggetto realizzatore* e che lo stesso progetto definitivo *avesse conseguito i pertinenti nulla osta in materia ambientale*.

Ebbene, poiché con determina n. 107 del 28.10.2015, l'Ente pose in essere la gara d'appalto ai sensi degli art. **53 c.2 lett. b)** e 122 ex D.Lgs 163/2006 all'epoca vigenti, dunque per l'acquisizione sulla base del progetto definitivo (approvato con deliberazione di C.C. n. 15/2015), della progettazione *esecutiva* e realizzazione lavori, l'attestazione del progettista e del RUP resa con nota del 18.09.2015, non corrispondeva alla realtà dei fatti poiché all'epoca non risultava acquisito il parere positivo di valutazione di impatto ambientale per cui l'intervento non poteva né essere appaltato né tantomeno risultava munito dei nulla osta in materia ambientale.

Infatti a riguardo va specificato che l'art. 24 DPR 207/2010 al comma 3, recitava:

*3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'**articolo 53, comma 2, lettera b), del codice** (così come effettivamente avvenne tra il novembre 2015/dicembre 2015) **ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta** (e nel caso in essere risultava necessaria),*

Per cui l'intervento fu posto a base di gara dall'Ente tra il novembre e dicembre 2015, in difformità del combinato disposto art. 53 c.2 lett. b) ex DLgs 163/2006 all'epoca vigente ed art. 24 c.3 DPR 207/2010 poiché all'epoca non risultava acquisita l'indispensabile autorizzazione positiva di valutazione impatto ambientale (V.I.A.).

Dunque, anche la stessa DGR 57/2016 o meglio la contestuale approvazione del disciplinare di concessione del finanziamento, sottoscritto in data 24.02.2016, trovava fondamento anche a fronte di attestazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti rese all'epoca dal progettista e dal RUP.

- e) l'Ente nel dicembre 2015 aggiudicò l'appalto prima ad una ditta salvo poi a seguito di ricorso con determina n. 26 del 09.03.2016 aggiudicare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori alla Leitner (ditta ricorrente). Si riporta stralcio desunto dalla determina n. 80/2017:

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 09/03/2016, con la quale il progetto definitivo posto a base di gara è stato aggiudicato (lavori e progettazione esecutiva) alla Ditta Leitner di Vipiteno, con successiva stipula del relativo contratto in data 03/08/2016, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Lanciano;

- f) risulta che la Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale con nota prot. RA/103720 del **10.05.2016** rappresentò la necessità di sottoporre l'intervento a valutazione di impatto ambientale. Si riporta stralcio desunto proprio dalla det. 80/2017:

Tenuto conto che, con nota in data 15.06.16 n. 1514 di Prot., il sottoscritto R.U.P., nel riscontrare la nota 10.05.16 n.RA/103720 di Prot. della Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale, ha ben inquadrato come, una volta entrate in vigore le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)" di cui al D.M. 30.03.15, per la pratica in parola dovesse procedersi al semplice "riscontro" del progetto con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e, soprattutto, dalle dette "Linee guida" ministeriali (recanti l'indicazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi e delle correlative soglie), per ottemperare, da parte del soggetto proponente, alla formulazione o meno dell'istanza di verifica di assoggettabilità di impatto ambientale;

- g) risulta che la Regione Abruzzo, sempre tramite il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale con una seconda nota prot. RA/147008 del **27.06.2016** rappresentò all'Ente la necessità di sottoporre l'intervento a valutazione di impatto ambientale. Si riporta stralcio desunto dalla det. 80/2017:

Considerato che con successiva nota del 27.06.16 n.RA/147008 di Prot., la Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale, ha inteso esprimere il proprio disaccordo sull'avviso, pur ben argomentato da parte del Comune, in ordine all'esclusione del progetto dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, limitandosi, però, ad un'affermazione di carattere apodittico;

- h) nonostante le note della Regione Abruzzo, l'Ente senza sottoporre ancora l'intervento a valutazione di impatto ambientale, in data 03.08.2016 sottoscrisse con la Leitner il contratto d'appalto che stando agli esiti di gara prevedeva la redazione della progettazione esecutiva in sol giorno. Per cui, il giorno 04.08.2016 la Leitner inoltrò il progetto esecutivo che l'Ente acquisì in pari data con protocollo n. 1894;
- i) la Regione Abruzzo, questa volta tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con nota prot. RA/0024466/16 del **26.08.2016** rappresentò chiaramente all'Ente che l'intervento doveva intendersi come *UN VERO E PROPRIO "NUOVO IMPIANTO"* per cui al **fine autorizzativo ai sensi della LR. 24/2005** necessitava l'acquisizione del parere positivo di valutazione di impatto ambientale. Si riporta stralcio desunto dalla det. 80/2017:

Vista, altresì, la nota del 26 agosto 2016 n. RA/0024466/16 di Prot., con la quale anche il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della stessa Regione Abruzzo, definito l'intervento in questione un vero e proprio "nuovo impianto" (sul rilievo che, per l'esistente, sarebbe scaduta la vita tecnica), ne ha desunto che, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo di cui alla L.R. 24/05, occorrerebbe acquisire e produrre il nulla osta in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.lgs 4/08 art. 6 comma 7 lett.c);

- j) l'Ente, disattendendo invece le richieste della Regione ritenne innanzitutto di registrare il contratto sottoscritto con la Leitner e poi di sottoporre l'opera a *verifica di assoggettabilità*, inoltrando presso la Regione Abruzzo il progetto esecutivo redatto dalla Leitner, progetto quest'ultimo difforme rispetto al progetto definitivo e che prevedeva sia lavorazioni in contrasto con le prescrizioni impartite dal Parco nel N.O. prot. 8099/2015 (demolizioni opere fondali vecchio impianto) e sia nuove lavorazioni fortemente impattanti con l'ambiente quale l'inserimento di un gruppo elettrogeno, un'area a parcheggio e un incremento esorbitante del movimento terra. Tale procedura fu archiviata dalla stessa Regione con nota prot. 0070409/16 del 17.10.2016 di cui si riporta stralcio:

prot. 0070409/16

Riferimento: Istanza di V.A. del 6/10/2016
Trasmissione via: PEC/email

L'Aquila li 17/10/2016

Spett. Comune di Gamberale (CH)

PEC comune.gamberale@pec.it

c.p.c. Al Presidente del
Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale (CCR-VIA)
SEDE

email: cristina.gerardis@regione.abruzzo.it

OGGETTO: *Ristrutturazione ed ammodernamento di un impianto sciistico esistente nel centro turistico "Oasi del Cervo"*

In riferimento alla richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per le opere descritte in oggetto, presentata da Codesto Comune in data 06/10/2016, si comunica che ai sensi dell'Art. 6, Comma 6, lett. b, e comma 8, del D.Lgs. 152/06, va attivata la procedura di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, così come già comunicato con nostra nota n. RA103720 del 10/05/2016.

Per quanto sopra, non si ritiene di poter procedere all'esame della pratica e la stessa sarà archiviata d'Ufficio.

A tal riguardo va ulteriormente segnalato che l'Ente prima dell'inoltro della documentazione presso la Regione al fine della verifica di assoggettabilità, con determina n. 95 del 14.09.2016 affidò alla C&S

Ingegneri Associati ed al Geol. Pellicciotta ulteriore incarico per la predisposizione della documentazione necessaria proprio per il procedimento di verifica di assoggettabilità poi archiviato dalla Regione stessa. Di seguito si riportano alcuni passaggi di tale determina:

Numero 95	PAR FAS 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO III.2.1. - LINEA D'AZIONE III.2.1.A . INIZIATIVA 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTO SCIOVIARIO ESISTENTE NEL CENTRO TURISTICO - OASI DEL CERVO - A GAMBERALE' IN LOCALITÀ 'LA FORCELLA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - CIG 5108707E5E CUP C65J13000000002
Data 14.09.2016	

Stimato che per l'espletamento dell'incarico di predisposizione della documentazione tecnica e per l'espletamento del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, le competenze possono determinarsi in € 1.800,00, escluso iva e cassa previdenziale;

Di affidare l'incarico per la predisposizione della documentazione tecnica e dell'espletamento del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006), con inserimento, in particolare, nel portale Regionale Ambientale, di tutti gli elaborati progettuali, dello studio preliminare ambientale e di quant'altro occorresse al fine dell'utile conclusione del procedimento relativo alla "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Scioviario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "La Forcella", ai patti e condizioni contenute nella convenzione di incarico professionale, ai professionisti di seguito elencati:

- Società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati con sede in Palombaro (Ch) Via Cavour n. 45 P.IVA 02181010691;
- Dott. Geol. Domenico Pellicciotta di Perano Via Quadroni n. 117;

Ebbene:

- se l'Ente sin dal maggio 2015 già aveva acquisito la progettazione definitiva redatta dalla C&S Ingegneri Associati ed dal Geol. Pellicciotta il quale ricordo risultava incaricato anche per la redazione delle **RELAZIONI SPECIALISTICHE AMBIENTALI** ed in data 04.08.2016 acquisì anche il progetto esecutivo redatto dalla Leitner, perché impegnò ulteriori somme pari ad €. 1.800 a cui aggiungere cassa previdenziale ed IVA?
- poiché l'ulteriore incombenza di sottoporre l'opera a *verifica di assoggettabilità* scaturì solo ed esclusivamente per scelta dell'Ente, disattendendo le richieste di due dipartimenti regionali di sottoporre invece l'opera direttamente a valutazione di impatto ambientale, per quale motivo bisognava gravare ulteriormente l'Ente stesso di ulteriori costi (€. 1.800) visto è considerato che il Geol. Pellicciotta risultava incaricato sin dal maggio 2015 di predisporre anche le **RELAZIONI SPECIALISTICHE AMBIENTALI**?
- il progetto esecutivo della Leitner sottoposto a *verifica di assoggettabilità* era carente?
- visto e considerato che, a procedura di *verifica di assoggettabilità* fu sottoposto proprio il progetto esecutivo redatto dalla Leitner, perché tale ditta non si fece carico di predisporre tutta la documentazione necessaria?

A tutte queste domande nessuno mai ha ritenuto di dare risposte, resta il fatto che furono impegnati ulteriori fondi pubblici pari ad €. 1.800 a cui aggiungere cassa previdenziale ed IVA, per dar seguito ad una procedura il cui esito di archiviazione era ben noto a tutti visto che due Dipartimenti Regionali avevano esplicitato in precedenza all'Ente stesso la necessità di sottoporre l'intervento a valutazione di impatto ambientale.

Un chiaro ed ulteriore esempio di come si utilizzano in Italia i soldi dei contribuenti.

- k) dopo l'archiviazione della di *verifica di assoggettabilità*, l'Ente con determina n. 111 del **02.11.2016**, affidò un ulteriore dell'ulteriore incarico alla C&S Ingegneri Associati ed al Geol. Pellicciotta per la predisposizione della documentazione necessaria al fine della valutazione di impatto ambientale

impegnando altri fondi pubblici, pari ad €. 2.000,00 a cui aggiungere cassa previdenziale ed iva. A ciò andavano ad aggiungersi ulteriori €. 900,00 oltre cassa previdenziale ed iva impegnati in favore dell'Ing. Odorisio per la predisposizione dello studio di impatto. Di seguito si riportano alcuni passaggi di tale determina:

Numero 111	PAR FAS 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO III.2.1. - LINEA D'AZIONE III.2.1.A ; INIZIATIVA 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTO SCIOVIARIO ESISTENTE NEL CENTRO TURISTICO - OASI DEL CERVO - A GAMBERALE' IN LOCALITÀ 'LA FORCELLA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VERIFICA ACUSTICA - CIG 5108707E5E CUP C65J13000000002
Data 02.11.2016	

Stimato che, per l'espletamento degli incarichi di predisposizione della documentazione tecnica e per l'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, le competenze possono determinarsi in € 2.000,00, escluso iva e cassa previdenziale;

Stimato che, per l'espletamento della Verifica Acustica, le competenze possono determinarsi in € 900,00, escluso iva e cassa previdenziale;

di affidare l'incarico per la predisposizione della documentazione tecnica e dell'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'art. 6 comma 6 lett.b e comma 8 del D.Lgs. 152/2006), consistenti nell'inserimento nel portale Regionale Ambientale di tutti gli elaborati progettuali, dello Studio di Impatto Ambientale dello Studio non Tecnico e di quant'altro occorra per l'utile conclusione del subprocedimento e di quant'altro occorresse al fine dell'utile conclusione del procedimento relativo alla "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Scioviario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "La Forcella", ai patti e condizioni contenute nella convenzione di incarico professionale, ai professionisti di seguito elencati:

- Società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati con sede in Palombaro (CH) Via Cavour n. 45 P.IVA 02181010691;

- Dott. Geol. Domenico Pellicciotta di Perano Via Quadroni n. 117;

di affidare all'Ing. Flavio Odorisio iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1848 con studio Tecnico in Via Occidentale n. 150/b - Guardiagrele (CH) la Verifica Acustica al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione della VIA;

Un intervento che l'osar dire è tutto un affidamento non costituisce motivo di lesa maestà.

Infatti oltre ai compensi in favore della C&S Ingegneri Associati e del Geol Pellicciotta per la redazione della progettazione definitiva ed oltre i compensi per la direzione lavori ed il coordinamento sicurezza in favore della stessa C&S, ed oltre ancora i compensi per la predisposizione della progettazione esecutiva oggetto di gara da corrispondere alla Leitner ed i circa 7.000 Euro previsti quale incentivo al RUP ai sensi art. 92 (e non 93) ex D.Lgs 163/2006, risultano;

- circa 7.000 Euro per consulenza legale affidata all'Avv. De Iulii;
- oltre 1.800 Euro in favore della C&S Ingegneri Associati e del Geol Pellicciotta per la predisposizione della documentazione di cui alla verifica di assoggettabilità, procedura archiviata dalla Regione;
- oltre 2.000 Euro sempre in favore della C&S Ingegneri Associati e del Geol Pellicciotta per la predisposizione della documentazione di cui al procedimento di valutazione impatto ambientale;
- oltre 900 Euro in favore dell'Ing. Odorisio per lo studio di impatto acustico;

Un frazionamento di prestazioni professionali posto in essere mediante continui e diversi affidamenti che penso non si sia mai visto e rispetto a quali da quanto risulta allo scrivente nessuno mai è intervenuto nonostante quanto disposto anche nel disciplinare di concessione allegato alla DGR 57/2016.

Ma a tutti questi impegni di spesa, con quali fondi si farà fronte?

- I) con Giudizio n. 2788 del 30.05.2017 il Comitato Regionale di VIA, dava parere favorevole con prescrizioni al fine della realizzazione dell'opera.

A riguardo proprio del Giudizio n. 2788/2017 vorrei evidenziare per l'ennesima volta che il Comitato VIA è giunto nell'esprimere un parere favorevole basando fundamentalmente la propria motivazione solo in sede decisionale sull'assunto che l'intervento **NON COSTITUISCE "OPERA ED INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE"** AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., POICHE' TRATTASI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTO PREESISTENTE.

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte e sostanziale.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

Preliminarmente si specifica che l'intervento in discussione non costituisce "opera ed intervento di nuova realizzazione" ai sensi del D. L.g.s. 152/2006 e s.m.i., poiché trattasi di sostituzione di impianto preesistente.

Una tesi alquanto singolare e spiego il perché.

Il Comitato VIA al fine di poter approvare l'intervento lo definisce come **sostituzione di impianto preesistente non assimilabile ad opera ed intervento di nuova realizzazione.**

La Regione Abruzzo invece tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, tenuto ad approvare il progetto ai sensi della LR 24/2005:

- con una prima nota prot. RA/0024466/16 del **26.08.2016** (si veda il punto i) della presente) rappresentava chiaramente che l'intervento dovesse intendersi come **UN VERO E PROPRIO "NUOVO IMPIANTO"** al **fine autorizzativo ai sensi della LR. 24/2005.**

Se non dovesse essere chiaro riporto lo stralcio della determina n. 80/2017:

Vista, altresì, la nota del 26 agosto 2016 n. RA/0024466/16 di Prot., con la quale anche il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della stessa Regione Abruzzo, definito l'intervento in questione un vero e proprio "nuovo impianto" (sul rilievo che, per l'esistente, sarebbe scaduta la vita tecnica), ne ha desunto che, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo di cui alla L.R. 24/05, occorrerebbe acquisire e produrre il nulla osta in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.lgs 4/08 art. 6 comma 7 lett.c);

- con una seconda nota prot. 0049644 del **28.02.2017**, facente parte proprio della procedura VIA, a firma del Responsabile dell'Ufficio Arch. Virgilio Basile e del Dirigente del Servizio Avv. Nicoletta Bucco, in risposta anche alla nota del Ministero dell'Ambiente del 02.02.2017 prot. 0002225/PNM anch'essa facente parte del procedimento di VIA, **CHIARIVA** in maniera esplicita che l'intervento era da assimilarsi ad un **NUOVO IMPIANTO**, nel rispetto di quanto disposto dal DM 23/1985, poiché l'impianto esistente aveva terminato la propria vita tecnica sin dal 2008 **ed in quanto tale risultava avviata la procedura autorizzativa.**

Di seguito, si riporta stralcio relativo della nota del competente Dipartimento Regionale:

Orbene, in considerazione che la sciovia esistente alla data della richiesta risultava essere con "vita tecnica scaduta", essendo scaduto il relativo N.O. nel 2008, l'intervento in oggetto è stato assimilato, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 23/1985 ad "nuovo impianto" ed è stata avviata la procedura prevista dai citati art. 5 e 7 della L.R. 24/2005, con la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale d'intesa con la II Commissione Consiliare.

Appare, o meglio dovrebbe apparire chiaro a tutti, o altrimenti lo è almeno sino ad oggi per lo scrivente e domani si vedrà se lo sarà per altri, il palese **contrasto tra le due procedure.**

Il Comitato VIA per quanto di competenza al fine di approvare l'opera ritiene che **non si configuri** come un nuovo intervento, la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica invece con ben due note, al fine dell'approvazione per quanto di propria competenza ai sensi della LR 24/2005, ritiene invece che l'opera **si configuri** quale nuovo impianto ed in quanto tale risulta avvia la procedura autorizzativa.

Ciascuno a quanto pare si aggiusta le cose come meglio crede e tutto ciò rafforza la convinzione nello scrivente, ma a cui sfuggo ad oggi le motivazioni di fondo, che l'opera si debba realizzare ad ogni costo, al di là di ciò che prevedono leggi, norme e regolamenti.

Con la presente si investe anche l'intera Commissione Regionale di Vigilanza, il cui Presidente con nota pec del 10.03.2017 era già stato interessato, poiché qualora dovesse ritenerlo opportuno possa nei limiti delle proprie competenze porre in essere i dovuti approfondimenti e chiarimenti del caso visto e considerato che trattasi di fondi pubblici.

Ritornando alla recentissima determina n. 80 del 12.07.2017, il Comitato VIA nel Giudizio n. 2788/2017 aveva prescritto che il Parco Nazionale della Majella dovesse esprimersi di nuovo a riguardo dell'intervento.

Ciò si è reso necessario poiché è risultato evidente che non vi era alcun nesso tra le precedenti autorizzazioni/pareri/nulla osta acquisiti in precedenza sul progetto definitivo ed il progetto esecutivo oggetto di VIA. Tale circostanza sostenuta dallo scrivente nelle proprie osservazioni in sede di procedura VIA risulta confermata dal Direttore del Parco in sede di audizione di cui riporto stralcio:

2 - Si sono riscontrate alcune differenze tra il progetto definitivo oggetto di Nulla Osta n° 8099 del 10-8-2015 e il progetto esecutivo approvato in Comitato V.I.A. in merito a:

- Confezione di un nuovo manufatto fu il gruppo elettrogeno (non assentibile in zona C del Parco)
- Confezione di un'area a parcheggio (non assentibile in zona A del Parco)
- realtazioni di nuovi servizi igienici (non previsti in progetto definitivo)
- Rimozione parziale delle fondazioni dei plinti dell'impianto esistente in difformità del n. osta rilasciata

Rispetto al progetto definito analizzato all'epoca anche dal Parco, il Direttore rileva le difformità del PROGETTO ESECUTIVO sottoposto a Via il quale prevedeva:

- la presenza di un gruppo elettrogeno non assentibile in zona C del Piano del Parco;
- un'area a parcheggio non assentibile in zona A del Piano del Parco;
- la presenza di servizi igienici non rappresentati anch'essi nel progetto definitivo e dei quali aggiungo non risulta l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico;
- la demolizione parziale delle fondazioni dei plinti del vecchio impianto in difformità del parere del Parco prot. 8099/2015 che tra le prescrizioni stabiliva la totale demolizione;

Oltre a tutto ciò, come segnalato più volte anche da chi scrive, nelle varie documentazioni predisposte non si era affatto tenuto conto della reale incidenza dell'opera rispetto all'area PATOM e, tale circostanza risulta chiarita sempre dal Direttore del Parco il quale in sede di audizione presso il comitato VIA riteneva il doversi procedere ad una nuova valutazione di incidenza più approfondita.

3 - Si comunica che è seguito di studi effettuati dalle 2^e metà 2017 e essere in corso l'incarico di studio, è stata redatta in modo scientifico, come comunicato al Direttore di Gamberale del 07/06/2017, la presente stabile di cui fornire di olio mercantile nell'area in esame per cui sarebbe opportuno venga redatta una valutazione di incidenza più approfondita in fase di gestione dell'impianto.

Letto, confermato e sottoscritto

Dalla lettura della Determina n. 80 del 12.07.2017 risulta che:

- in data 07.06.2017 l'Ente con prot. 1488 acquisiva il giudizio n. 2788/2017 reso dal Comitato VIA; **Visto** il parere rimesso in data 30/05/2017 giudizio n. 2788 del Comitato di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale acquisito al prot. 1488 del Comune di Gamberale in data 07/06/2017;
- in pari data, il 07.06.2017, L'Ente con molta celerità con protocollo n. 1444 già inoltrava il nuovo progetto esecutivo al Parco.

Vista la nota n. 1444 del 07/06/2017 del Comune di Gamberale inoltrata al Parco Nazionale della Majella con allegato il Progetto Esecutivo;

Ora ci si chiede:

- *Cosa prevede questo nuovo progetto esecutivo e chi lo ha redatto, visto e considerato che a noi mortali e contribuenti non è dato sapere nulla a riguardo.*
- *Sarà oggetto di pubblicazione da qualche parte o si dovrà ricorrere ad un accesso agli atti per averne contezza? In tal caso allora comunico sin da ora che si provvederà al momento opportuno.*
- *Questo nuovo progetto esecutivo prevede o meno un'area a parcheggio? E se sì, dove? E' chiaro che se non vi è un'area dove poter parcheggiare, a fronte di un investimento di circa 500.000 Euro, come potrà essere utilizzata l'opera?*
- *Se dovesse esserci un'area a parcheggio risultano acquisite tutte le autorizzazioni degli Enti/Organi di competenza?*
- *Vi sono dei servizi igienici? E se sì, dove? Ed in tal caso come saranno gestiti i reflui? Vi è un'eventuale autorizzazione allo scarico? Anche in questo caso è chiaro che se non vi sono servizi igienici, a fronte di un investimento di circa 500.000 Euro, come potrà essere utilizzata l'opera?*
- *Il gruppo elettrogeno dove sarà posizionato? Se all'interno di uno dei fabbricati esistenti vi è un certificato di agibilità di tale immobile? Risultano rispettate le norme di cui alla normativa di prevenzione incendi?*
- *il nuovo progetto esecutivo prevede la demolizione totale delle opere fondali dei vecchi plinti così come previsto nel N.O. del Parco il prot. 8099/2015 a differenza invece del progetto esecutivo redatto dalla Leitner sottoposto a VIA che prevedeva invece solo demolizioni parziali?*
- *E dei costi di tali ulteriori demolizioni chi se ne farà carico?*
- *E' stato rimodulato anche il computo metrico estimativo e relativo quadro economico?*

Di tutto ciò è dato sapere solo all'Ente ed al Parco mentre i contribuenti, il pubblico interessato ed liberi cittadini sono tenuti allo scuro.

Ed inoltre:

- *questo nuovo progetto esecutivo che va a modificare il precedente progetto esecutivo redatto dalla Leitner sottoposto a VIA ed oggetto di svariate prescrizioni, costituisce sin da ora una variante?*
- *ai sensi di quanto disposto nel disciplinare allegato alla DGR 57/2016, il competente Dipartimento Regionale a fronte anche di quanto disposto con Determinazione n. DPE004/149 del 21.07.2016 ha autorizzato tale variante?*

La Commissione Vigilanza, chiamata in causa con la presente e che allo scrivente risulta molto attenta a riguardo di opere pubbliche e dunque dell'utilizzo del denaro dei contribuenti, mi auguro vorrà chiarire anche tali aspetti poiché ci si trova di fronte ad un **primo progetto esecutivo** redatto dalla Leitner ed acquisito dall'Ente in data 04.08.2016 rispetto al quale risulta già sottoscritto e registrato un contratto, progetto esecutivo oggetto di notevoli e significative prescrizioni di cui al Giudizio n. 2788/2017 e che vede ad oggi **già una prima variante** senza che i lavori risultano cantierati il che potrebbe configurare un turbativa di gara.

- comunque appare evidente che anche questa volta il nuovo progetto esecutivo trasmesso dall'Ente al Parco risulta carente poiché a quanto pare non contiene la Valutazione d'incidenza. Il Parco con nota 29.06.2017 segnalava quanto segue (stralcio det. 80/2017):

Vista la nota del Parco Nazionale della Majella n. 7521 del 29 giugno 2017 acquisita al protocollo del Comune di Gamberale al n.1645 in data 30.06.2017, dove il Direttore Arch. Oremo Di Nino comunica che al fine di consentire l'avvio del procedimento istruttorio della pratica in questione per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91 e ss.mm.ii. è necessario acquisire lo studio di Valutazione d'incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997;

A fronte della su riportata richiesta del Parco ed a fronte della presenza di numerosi tecnici tra cui la C&S Ingegneri Associati, il Geol. Pellicciotta, l'ing. Odorisio e della stessa Leitner, l'Ente che fa?

Naturalmente procede ad un nuovo affidamento.

Due giorni prima della nota del Parco del 29.06.2017 prot. 7521, l'Ente aveva acquisito in data 27.06.2017 al prot. 1615 la richiesta di inserimento nell'elenco dei professionisti da parte dello studio associato Ecowjeu al quale con determina n. 80 del 12.07.2017 risulta affidata la predisposizione della relazione di valutazione di incidenza ambientale rispetto al nuovo progetto esecutivo di variante per un importo pari ad €. 4.000,00 oltre cassa previdenziale ed iva.

*Scusate se mi permetto l'ennesimo richiamo; ma il Geol Pellicciotta nel Maggio 2015 non risultava incaricato anche predisporre le **RELAZIONI SPECIALISTICHE AMBIENTALI con annessa Valutazione d'incidenza?***

Di seguito si riportano alcuni stralci della det. 80/2017

Vista la richiesta di inserimento nell'elenco dei professionisti con allegato Curriculum, acquisita al prot. 1615 in data 27/06/2017 del Comune di Gamberale, per l'affidamento dei servizi per importi inferiori a € 100.000,00 del dott. Maurizio Fabrizio –Studio Associato Ecovieu, esperto in materia ambientale avente studio professionale in via F. Freda 52 a Sulmona ;

Preso atto della nota n. 1735 del 11/07/2017 pervenuta al Comune di Gamberale dello Studio associato Ecoview di Maurizio Fabrizio, dottore in Scienze Ambientali e iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia dell'Aquila Sezione A/b con n. matricola 588, con la quale rimette il preventivo offerta per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale pari ad un importo di € 4.000,00 oltre Inarcassa e Iva come per legge che trova capienza all'interno del quadro economico approvato:

DETERMINA

che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di affidare l'incarico per la redazione della Valutazione di incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/1997 al fine del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91 e ss.mm.ii., e quant'altro occorre al fine dell'utile conclusione del procedimento relativo alla "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Scioviario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "La Forcella", ai patti e condizioni contenute nella convenzione di incarico professionale, al dott. Maurizio Fabrizio dello Studio associato Ecoview, dottore in Scienze Ambientali e iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia dell'Aquila Sezione A/b con n. matricola 588, per un importo di € 4.000,00 oltre Inarcassa e Iva come per legge che trova capienza sul cap. n. 20620123 del bilancio 2017 che presenta sufficiente disponibilità;

Chissà se il Dipartimento DPE004 è a conoscenza di tale ed ulteriore variazione del quadro economico.

Resta il fatto che al di là dei compensi che deve percepire la C&S ed il Geol Pellicciotta a fronte del progetto definitivo, della direzione lavori e coordinamento sicurezza e di quelli spettanti alla Leitner per il progetto esecutivo tra, consulenze legali e svariati nuovi affidamenti l'Ente ha impegnato ulteriori risorse per oltre 16.000 Euro.

Considerato che non è previsto l'utilizzo delle economie di gara e che il Dipartimento DPE004 ha rimodulato proprio a seguito della gara l'importo del finanziamento, resta da capire su chi graverà tale costo.

Mi spingo nel fare una previsione: forse a carico dei contribuenti?

Alla luce dell'ultima determina n. 80 del 12.07.2017, ci si trova di fronte ad un nuovo progetto esecutivo di cui il pubblico interessato non sa nulla e rispetto al quale non può apportare osservazioni e contributi.


Contestualmente si chiede se a seguito di tale variante il Dipartimento Regionale DPD026 che aveva autorizzato l'intervento assentendo una movimentazione di materiale pari a circa 240 mc., ritenga o meno di doversi esprimere di nuovo visto e considerato che la movimentazione di materiale del progetto esecutivo sottoposto a VIA prevedeva invece una movimentazione 5 volte superiore di quella assentita e che nel caso di totale demolizione dei plinti esistenti vedrebbe tale quantitativo incrementato ulteriormente, così come valutare i possibili riflessi rispetto alla Fonte Coperchiara che dovrebbe trovarsi ad una distanza di circa 150 mt. dall'asse dell'impianto.

Nell'analizzare il nuovo progetto esecutivo, sconosciuto però alla cittadinanza, si invita inoltre il Parco della Majella nell'attenersi alle note del Dipartimento Regionale DPE004, di cui quella prot. 0049644 del 28.02.2017 inoltrata allo stesso Parco con la quale il Dipartimento Regionale competente in materia chiariva *tecnicamente* che l'intervento deve intendersi come *Nuovo Impianto* e dunque conseguentemente di attenersi a quanto

stabilito dal DM 17.10.2007 "Criteri Minimi", dalla DGR 451 del 24.08.2009 <<Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Recepimento>>, dalla DGR 877 del 27.12.2016 <<Misure generali di conservazione per la tutela dei siti Natura 2000 della Regione Abruzzo-Approvazione>> e dall'art. 12 delle norme attuative del Parco.

Tanto si è ritenuto doveroso segnalare.

Distinti Saluti.


Ing. Dante Bucchi